

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 722

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTELLANI, LAURIA, BEDIN e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale
ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le numerose innovazioni che il Parlamento ha inteso introdurre nella pensionistica di guerra, un capitolo a parte merita quella dell'aggiornamento dei criteri di classificazione delle infermità.

Numerose proposte di legge presentate nei due rami del Parlamento dall'anno 1984 in poi hanno inteso promuovere un aggiornamento dei criteri di valutazione delle infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche per ribadire l'obbligo di valutazione, ai fini del trattamento pensionistico complessivo, sia delle infermità derivanti da terapie eseguite per la cura dell'invalidità di guerra, sia di quelle insorte successivamente sullo stesso organo o in organi co-funzionali.

Questo indirizzo trovò finalmente accoglimento con l'unanime approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 261, che all'articolo 2 introduceva, fra l'altro, un'apposita lettera *m*) nei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E», di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Pur tuttavia orientamenti interpretativi della Corte dei conti, recepiti dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, han-

no relativizzato il concetto di «presunzione» introdotto dal citato articolo 2 con la conseguenza che l'interdipendenza tra l'infermità pensionata e quella sopravvenuta, inizialmente presunta, viene di volta in volta esaminata, con il risultato di essere spesso esclusa, dando origine ad un folto e ricco contenzioso. Considerato che sia l'amministrazione, sia il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, sia infine la Corte dei conti hanno di norma sempre applicato il criterio di interdipendenza sulla scorta di un parere medico-legale legato esclusivamente alla tradizionale e ormai obsoleta concezione del rigido nesso eziologico, il conferire al disposto di cui alla citata lettera *m*) valore di presunzione relativa e quindi soggetta sempre ad una prova contraria degli organi collegiali sanitari comporta, senza ombra di dubbio, il risultato di svuotare di ogni significato concreto una norma innovatrice di indiscussa importanza, tanto da renderla del tutto superflua. Ora è quindi necessario, nel pieno rispetto della unanime volontà del legislatore, restituire alla disposizione di cui trattasi la sua originaria efficacia, attraverso lo strumento dell'interpretazione autentica che con il presente disegno di legge si sottopone all'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presunzione di interdipendenza, prevista nella lettera *m*) dei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E», riportati dopo la medesima tabella B, di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotta dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, deve essere interpretata quale presunzione legale assoluta. Nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale, pertanto, devono essere obbligatoriamente valutate anche le infermità che si sono instaurate sullo stesso organo già colpito da invalidità, le quali hanno dato diritto a trattamento pensionistico di guerra, o su organi ovvero apparati con esso co-funzionali.

